



**SETTORE CULTURA E ATTIVITÀ PROMOZIONALI
UFFICIO MUSEO CIVICO**

**FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA ESPOSITIVO INTEGRATO PER LA
REALIZZAZIONE DELLA FASE CONCLUSIVA DEL PROGETTO
“PROVE PER UN NUOVO MUSEO – I LONGOBARDI NEL COMPLESSO
MONUMENTALE DI SAN FRANCESCO IN CUNEO”**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Il Dirigente del Settore

Dott. Bruno Giraudò

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Sandra Viada

CAPITOLO I NORME GENERALI

1. Oggetto dell'appalto

L'oggetto del presente appalto consiste nella fornitura di un sistema espositivo integrato, compresa la posa in opera a regola d'arte e il contestuale studio di allestimento dello spazio espositivo del Salone al primo piano del Museo civico di Cuneo, per la realizzazione della fase conclusiva del progetto "Prove per un nuovo museo – I Longobardi nel Complesso Monumentale di San Francesco in Cuneo".

2. Descrizione della fornitura

"Prove per un nuovo museo. I Longobardi nel Complesso Monumentale di San Francesco in Cuneo" è un percorso di riallestimento della sezione archeologica del Museo Civico di Cuneo, nato dalla sinergia tra la Soprintendenza Archeologia del Piemonte che ne ha curato il progetto e il coordinamento scientifico, e il Museo stesso, per rendere fruibili al pubblico piccoli lotti degli straordinari ritrovamenti archeologici messi in luce tra il 2009 e il 2011 durante la realizzazione dell'autostrada Asti-Cuneo.

Tale progetto è stato reso possibile grazie al finanziamento della Direzione Cultura della Regione Piemonte, per la fase di start up, e del Bando "Giacimenti Culturali" della Fondazione Casa di Risparmio di Cuneo:

. la prima fase, inaugurata nel 2014, si è incentrata sull'esposizione di tre corredi della necropoli longobarda messa in luce a Sant'Albano Stura, un *unicum* nel panorama storico-archeologico italiano per estensione e quantità di deposizioni. In estrema sintesi la prima fase del progetto ha consistito nell'esposizione di n. 3 corredi della necropoli longobarda di Sant'Albano Stura attraverso n.1 espositore multimediale, dotato di grafica tattile e riproduzioni 3D di alcuni reperti per i non vedenti e un totem multimediale interattivo, con video incorporato;

. nel maggio 2015 si è realizzata la fase intermedia del progetto, incentrata sulla valorizzazione dei reperti di età romana provenienti dagli scavi dello stesso tracciato autostradale. In estrema sintesi la fase intermedia del progetto ha consistito nell'esposizione di corredi della necropoli romane di Cascina Bombonina (Cuneo) e di Montanera e i reperti del deposito votivo di Castelletto Stura, frazione Revellino, attraverso il riutilizzo dell'espositore multimediale e del totem già impiegati nella prima fase e con l'aggiunta di un'installazione espositiva ubicata nell'attuale Sala della Romanità, che ripropone in scala 1:1 la planimetria del deposito votivo intercettato dagli scavi.

La necropoli di S. Albano, con i suoi straordinari corredi, è ora nuovamente oggetto della fase conclusiva del percorso, che ha l'obiettivo principale di realizzare, presso il Museo Civico di Cuneo, una sezione in allestimento permanente dei reperti di età longobarda rinvenuti lungo l'Asti-Cuneo coniugando un corretto utilizzo delle moderne tecnologie digitali al rapporto diretto con i reperti, per costituire un esempio di come sia possibile divulgare contenuti scientifici attraverso forme di comunicazione nuove e coinvolgenti.

Pertanto, si rende ora necessario portare a compimento la fase conclusiva del progetto "Prove per un nuovo museo. I Longobardi nel Complesso Monumentale di San Francesco (anni 2015/2016)" che sarà svolta sotto la direzione della Soprintendenza Archeologia del Piemonte, ente proprietario dei beni oggetto dell'intervento di valorizzazione, e consisterà nella fornitura e posa in opera a regola d'arte, nel Salone al primo piano del Museo (superficie complessiva di 70 mq ca), di un sistema espositivo integrato con le strutture espositive già presenti e nel contestuale studio di allestimento dello spazio espositivo. Il sistema espositivo dovrà necessariamente accogliere almeno n. 5 (cinque)

corredi completi di età longobarda, di medie dimensioni, occupanti ciascuno uno spazio espositivo equivalente a quello occupato da ciascuno dei corredi già esposti nella prima fase del progetto.

Nello specifico, si prevedono:

anni 2015

- fornitura di espositori/istallazioni espositive coordinate con quanto già realizzato nelle prime due fasi del progetto, tenuto conto di: linea estetica, materiali utilizzati, accorgimenti tecnici e di conservazione dei beni, compreso il controllo dei parametri termo igrometrici, possibilità di fruizione da parte di tutti i tipi di pubblico (ivi compresi: disabili visivi e motori), nuove tecnologie, compatibilità dei software e dell'hardware, adattabilità agli spazi museali, del salone centrale, e dell'intero primo piano in caso di futuri riadattamenti del percorso espositivo. Il progetto potrà prevedere il reimpiego integrato e coordinato dell'espositore e del totem interattivo ubicato nella "Sala Livio Mano";
- contestuale studio di allestimento dello spazio espositivo (Salone al primo piano del Museo) - ivi compresi il progetto grafico e le elaborazioni multimediali - atto ad accogliere una sezione di reperti di età longobarda, in collaborazione e con la supervisione della direzione del Museo e la Soprintendenza Archeologia del Piemonte;
- imballo e stoccaggio delle forniture nello/negli spazio/spazi indicati dal personale del Museo.

Anno 2016:

- completamento della fornitura e posa in opera a regola d'arte dell'intero sistema espositivo, compresa la movimentazione e trasferimento nel Salone al primo piano del Museo delle strutture espositive consegnate al termine del 2015, della vetrina e del totem già esistenti, in funzione dell'inaugurazione della nuova sezione prevista nell'autunno 2016;
- coordinamento dei lavori e realizzazione dell'allestimento in collaborazione con la direzione del Museo e l'Ente di tutela.

Nello specifico il sistema espositivo deve prevedere:

- anno 2015: almeno n. due (2) nuovi espositori, di cui almeno uno (1) dotato di apparato multimediale e n. 1 modulo esplicativo (si intende una struttura/pannello atto a sorreggere poster con immagini, testi, mappe, ecc...)
- anno 2016: almeno due (2) moduli esplicativi di cui almeno uno (1) dotato di grafica tattile per ipovedenti e non vedenti.

Caratteristiche e requisiti dei materiali

I materiali di cui si compongono tutti gli espositori/istallazioni del sistema espositivo dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nelle leggi vigenti in materia (es. D.lgs. 21/05/2004 n.172, in attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti). I prodotti, ove previsto, dovranno essere provvisti di marcatura CE di conformità alle normative europee. Tutti i materiali di cui si compone il sistema espositivo dovranno essere dettagliatamente descritti, in modo da definire univocamente la composizione, il procedimento tecnologico specifico del prodotto, i parametri termo igrometrici consentiti, i trattamenti superficiali e ogni altra caratteristica necessaria alla esatta definizione degli elementi.

La descrizione degli stessi dovrà avvenire nella relazione della proposta progettuale presentata (relazione tecnica in lingua italiana), anche mediante fornitura di planimetria generale e rendering, sezioni, dettaglio delle strutture espositive con indicazione dei materiali e certificazioni, per cui si rimanda ai criteri di selezione previsti nel Bando di Gara (Criterio A e relativi Sottocriteri).

Nella relazione dovrà essere esplicitamente specificata la corrispondenza dell'elemento proposto con le certificazioni prodotte.

Le certificazioni presentate saranno ritenute valide solamente se emesse da enti riconosciuti nei Paesi CE e con data non antecedente ad anni tre.

Per gli elementi costituiti da più componenti sono richieste e considerate valide le certificazioni di rispondenza alla normativa sole se riferite alle attrezzature nella loro composizione globale.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare, presso gli Istituti emittenti, la validità delle certificazioni presentate. Le imprese concorrenti potranno allegare, oltre a tali certificazioni obbligatorie, ulteriori certificati atti a dimostrare la validità tecnica del sistema espositivo proposto nel suo complesso, e in particolare per i componenti che la costituiscono.

Nella progettazione, realizzazione e posa in opera a regola d'arte del sistema espositivo l'impresa aggiudicataria dovrà inoltre tenere conto dei requisiti richiesti dal D.M. 10 maggio 2001, "Atto di indirizzo sui criteri tecnico- scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (Art. 150, comma 6, del D.Les. n. 112 del 1998), G.U. 19 ottobre 2001, n. 244, S.O.", Ambito VI, Sottoambito 1, punti 3 e ss. in particolare.

Liberatoria diritti proprietà industriale – copyright

L'aggiudicazione della fornitura implica - fatti salvi i diritti di proprietà industriale per quanto non previsto al presente articolo – che l'esecutore conceda gratuitamente all'Amministrazione comunale di Cuneo la liberatoria dal diritto di proprietà industriale eventualmente presente sulle strutture espositive fornite. Il Comune di Cuneo potrà per il proprio fabbisogno realizzare, o far realizzare, in futuro strutture espositive aventi le stesse caratteristiche di quelle fornite dal Concorrente aggiudicatario, o elementi aventi una o più caratteristiche delle strutture fornite, senza che l'impresa appaltatrice abbia diritto ad alcun compenso ulteriore.

La liberatoria costituisce documento imprescindibile senza il quale non si potrà procedere all'affidamento della fornitura.

Per i contenuti e le immagini dei reperti sino ad ora esposti e valorizzati, si rimanda esclusivamente a quanto pubblicato a firma della Soprintendenza Archeologia del Piemonte sul primo e sul secondo numero dei "Quaderni del Museo Civico di Cuneo". Entrambe le pubblicazioni sono reperibili ai seguenti indirizzi:

http://www.comune.cuneo.gov.it/fileadmin/comune_cuneo/content/amm_organiz/cultura/museo_civico/quaderni/quaderni1.pdf

http://www.comune.cuneo.gov.it/fileadmin/comune_cuneo/content/amm_organiz/cultura/museo_civico/quaderni/quaderni2.pdf

Si specifica che non potranno essere apportate modifiche di tipo strutturale all'ambiente espositivo.

Il sopralluogo delle imprese offerenti è obbligatorio e si potrà svolgere con le modalità indicate nel disciplinare di gara.

3. Durata della fornitura

La fornitura di un sistema espositivo integrato, compresa la posa in opera a regola d'arte e il contestuale studio di allestimento dello spazio espositivo del Salone al primo piano del museo civico di Cuneo per la realizzazione della fase conclusiva del progetto "Prove per un nuovo museo – I Longobardi nel Complesso Monumentale di San Francesco in Cuneo", ha la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

4. Luogo di esecuzione della fornitura

Complesso monumentale di San Francesco, Museo Civico di Cuneo, Via Santa Maria 10, 12100 Cuneo.

5. Vincoli

L'impresa affidataria non è autorizzata ad apportare modifiche di tipo strutturale allo spazio espositivo.

L'impresa affidataria è tenuta a rispettare i tempi di consegna delle forniture, definiti in sede di offerta nel programma di gestione tecnico-organizzativa, esclusa la forza maggiore e pena la risoluzione immediata del contratto.

L'impresa affidataria è tenuta a farsi carico dell'imballo, dello stoccaggio e del successivo disimballo delle forniture consegnate al termine della prima annualità di progetto nello/negli spazio/spazi indicati dal personale del Museo e di tutte le successive eventuali operazioni di movimentazione, trasferimento nello spazio espositivo, assemblaggio, allestimento e posa in opera a regola d'arte di tutte le forniture consegnate al termine della seconda annualità, nonché della movimentazione della posa in opera della vetrina e del totem già esistenti.

CAPITOLO II

OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

6. Cauzione definitiva

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria dell'appalto deve costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 113 — comma 1 — del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*» [in seguito "Codice"].

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

7. Domicilio e responsabilità

L'appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette alla fornitura, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto.

L'aggiudicatario deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio la civica amministrazione potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto.

8. Norme di relazione

L'aggiudicatario deve comunicare, al momento dell'affidamento della fornitura, il nominativo del responsabile che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento della fornitura stessa.

L'aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore durante l'espletamento della fornitura. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile della fornitura si considera come effettuata all'appaltatore.

9. Osservanza delle leggi e dei regolamenti

E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con la fornitura assunta.

L'appaltatore è tenuto contrattualmente ad osservare tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle Leggi, Regolamenti e Disposizioni vigenti in materia di lavori, servizi, forniture, nonché di quelle che potessero essere emanate nel periodo di validità del presente Capitolato;

L'impresa aggiudicataria, ove il Comune lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni predette.

CAPITOLO III

RAPPORTI FRA IMPRESA APPALTATRICE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

10. Vigilanza e controlli

Al direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dall'amministrazione comunale, compete la vigilanza e il controllo circa il regolare adempimento delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario, mediante costante verifica dell'organizzazione e dello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, anche attraverso espliciti e formali strumenti di indagine e valutazione utili a un monitoraggio accurato dell'andamento dell'iniziativa.

Appartiene alla sfera di attribuzione del direttore dell'esecuzione del contratto indicare al coordinatore dell'impresa modalità operative e tempi di adeguamento rispetto alle non conformità rilevate.

L'impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione disponendo che il personale preposto alla fornitura fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito alla fornitura.

11. Garanzie e responsabilità

L'impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione dell'appalto reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento della fornitura o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento della fornitura stessa.

E' a carico dell'impresa aggiudicataria l'onere della stipula di apposita polizza assicurativa di R.C.T. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione della fornitura appaltata.

L'impresa è tenuta, entro quindici giorni dalla stipula del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente alla fornitura oggetto del presente appalto. Tale polizza, per la responsabilità civile per danni al personale, utenti o terzi che venissero arrecati dal personale dell'impresa nell'espletamento della fornitura, dovrà avere un massimale non inferiore a € 1.000.000,00.

La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti della fornitura e i terzi.

La polizza dovrà coprire l'intero periodo della fornitura affidata.

L'impresa si impegna a presentare all'Amministrazione comunale copia della polizza, e a presentare, a ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio.

L'Amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento della fornitura oggetto di questo capitolato.

L'impresa aggiudicataria solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore della fornitura e, in ogni caso, da questo rimborsate.

12. Penalità

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Dirigente del Settore Cultura e Attività Promozionali o il Direttore dell'Esecuzione contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora l'impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il Dirigente, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità.

Le detrazioni economiche definite dalla specifica tabella si applicano nei seguenti casi:

1. Prestazioni totalmente o parzialmente non eseguite;
2. Prestazioni eseguite in ritardo rispetto ai tempi pianificati;
3. Difformità alle prescrizioni generali del Bando di Gara o specifiche dei Capitolati di Gara.

L'applicazione delle detrazioni economiche può comportare anche provvedimenti accessori.

Il Dirigente del Settore Cultura e Attività Promozionali potrà comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni:

Oggetto violazione	Penale pecuniaria	Provvedimento accessorio
1. Mancato rispetto delle modalità di esecuzione della fornitura e degli obblighi derivanti dal presente Capitolato	€ 800,00 per ogni violazione	Dopo 3 reiterazioni – risoluzione del contratto
2. Mancato rispetto dei tempi di esecuzione della fornitura e di consegna dei beni presentati	€ 1.000,00 per infrazione riscontrata	Risoluzione immediata del contratto

in sede di offerta nel programma di gestione tecnico – organizzativa		
3. Uso non autorizzato (o non conforme alle finalità dell'affidamento) di attrezzature, beni, loghi, nome e immagini di proprietà della Città di Cuneo, della Soprintendenza Archeologia del Piemonte e del Museo Civico di Cuneo	€ 500,00 per infrazione riscontrata	Dopo 3 reiterazioni – Risoluzione del contratto
4. Ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all'efficace svolgimento della fornitura	€ 500,00 per infrazione riscontrata	Dopo 2 reiterazioni – Risoluzione del contratto

Le irregolarità e le inadempienze dovranno essere previamente contestate per iscritto con l'imposizione di un termine non superiore a 24 ore per la presentazione delle eventuali giustificazioni che saranno valutate per comminare le penali.

13. Esecuzione d'ufficio

In caso di interruzione totale o parziale della fornitura di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune avrà facoltà di provvedere alla gestione della fornitura medesima, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente che indirettamente, a rischio e spese dell'impresa appaltatrice, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione dell'impresa e ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti dall'avvenuta interruzione.

CAPITOLO IV PERSONALE

14. Personale

Tutte le spese di personale sono a completo carico dell'impresa e i rapporti tra le due parti dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigenti.

Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà totalmente responsabile l'impresa, con esclusione dei comportamenti dolosi.

15. Infortuni, danni e responsabilità

L'impresa risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni qualsiasi responsabilità civile e penale.

16. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali

L'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di

personale o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa aggiudicataria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso in cui questa non sia aderente a una delle parti stipulanti il contratto ovvero receda da esse.

17. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.

Il committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.

Ove specificatamente previsto, verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

CAPITOLO V NORME RELATIVE AL CONTRATTO

18. Spese contrattuali

Il contratto di appalto, ai sensi dell'articolo 334 — comma 2 — del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”» [in seguito “Regolamento”], verrà stipulato mediante scrittura privata, che potrà anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione della fornitura.

Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione¹.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 118 — comma 1 — del Codice.

¹ articolo 139 — comma 3 — del Regolamento

19. Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento

L'importo della fornitura è fissato in € 61.475,41 [importo definito in sede di gara], comprensivo di € 6.147,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell'articolo 131 — comma 3 — del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., oltre al rimborso dell'Iva nella misura di legge.

Il corrispettivo della fornitura è subordinato all'accertamento — da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento — della rispondenza della fornitura consegnata alle prescrizioni previste in questo capitolato.

Ad avvenuto completamento della fornitura l'impresa deve produrre una dichiarazione di corretto montaggio in opera. Il direttore dell'esecuzione, in seguito agli accertamenti necessari, rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni.

Entro venti giorni dall'ultimazione della fornitura viene avviata la verifica di conformità, che dovrà essere completata entro sessanta giorni dall'ultimazione della fornitura stessa.

Nel caso il direttore disponga controlli in corso di esecuzione, l'esecutore viene invitato con preavviso utile; della visita viene redatto verbale.

Alla visita di controllo definitivo deve essere presente l'esecutore, che deve essere avvisato con adeguato anticipo. Di tale visita viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Al termine delle operazioni di verifica viene redatto il certificato di conformità delle prestazioni effettuate a quanto previsto in contratto.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, l'appaltatore può emettere regolare fattura e si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore.

È fatta salva la possibilità di effettuare l'attestazione di regolare esecuzione in luogo della verifica di conformità, ai sensi dell'art. 325 del DPR n.207 del 5.10.2010

I pagamenti saranno effettuati entro 30 [trenta] giorni in conformità al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 «*Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10 — comma 1 — della Legge 11 novembre 2011, n. 180*», dalla data di ricezione della stessa al protocollo comunale.

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore [acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi finanziari].

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dal Comune tutte le spese, principali ed accessorie, dirette ed indirette, necessarie per la perfetta esecuzione della fornitura affidata, e qualunque altro onere, espresso o non dal presente capitolato, inerente o conseguente allo stesso.

20. Sospensione dei pagamenti

L'amministrazione comunale, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti all'impresa

appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.

21. Adeguamento ai prezzi

L'adeguamento ai prezzi avverrà con le modalità di cui all'articolo 115 del Codice.

22. Subappalto

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 118 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 118 — comma 2 del Codice il subappalto per i servizi e le forniture è consentito nel limite del 30% dell'importo complessivo del contratto.

I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'affidatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute e garanzie operate. Qualora gli affidatari non trasmettono le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

23. Risoluzione del contratto — Sostituzione del Comune

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 135 del Codice.

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento della fornitura, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento della fornitura medesima o di una qualsiasi delle sue parti;
- eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- mancato rispetto del cronoprogramma e mancata fornitura dei beni entro i termini previsti, esclusa la forza maggiore;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino al giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi l'appalto in danno dell'appaltatore.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere all'appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.

24. Fallimento, successione e cessione dell'impresa

La stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta o concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11 — comma 3 — del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i., potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della fornitura. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

L'appalto si intende risolto in caso di fallimento, anche a seguito di concordato preventivo, dell'impresa aggiudicataria. In caso di decesso del titolare dell'impresa aggiudicataria l'amministrazione può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi e dei successori oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare con provvedimento amministrativo risolto l'impegno assunto dal de cuius. Il consenso scritto dell'amministrazione è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda.

Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra impresa, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo.

Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

Si applica l'articolo 116 del Codice nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

25. Recesso

Ai sensi dell'articolo 21—sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b. laddove l'aggiudicatario, pur dando corso all'esecuzione della fornitura, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sulla fornitura oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo temperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'affidatario dell'appalto — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l'ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, all'appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

26. Divieti

E' fatto tassativo divieto all'impresa aggiudicataria e agli operatori in servizio di richiedere agli utenti somme di denaro o compensi per la fornitura oggetto del presente capitolato.

27. Avvio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto, da redigersi nelle forme di legge e secondo le indicazioni del presente capitolato. L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla fornitura contrattuale con l'adozione di apposito provvedimento dirigenziale anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale.

28. Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Cuneo.

Come previsto dall'articolo 241 — comma 1bis — del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

29. Novazione soggettiva

All'infuori di quanto previsto dall'articolo 116 del Codice, non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

30. Inefficacia del contratto

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

31. Varianti

Le offerte migliorative formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 114 — comma 2 — del Codice e dell'articolo 311 del Regolamento.

CAPITOLO VI

NORME FINALI

32. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

33. Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «*Codice in materia di protezione dei dati personali*» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.

34. Obbligo di riservatezza

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento della fornitura, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

35. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

36. Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego e di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

37. Codice di comportamento

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «*Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165*» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

38. Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del Codice e degli articoli 272 e 273 del Regolamento, è la Sig.ra Sandra Dott.ssa Viada, Istruttore Direttivo amministrativo del settore Cultura e Attività promozionali — tel. 0171 444815 — fax 0171 444825 — e-mail: museo@comune.cuneo.it sandra.viada@comune.cuneo.it

Il Responsabile del procedimento coincide con il direttore dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 300 — comma 1 — del Regolamento.

39. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.